

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
SWISS ASSOCIATION OF CRYPTO INVESTORS

Art. 1: Denominazione

Swiss Association of Crypto Investors è un'associazione ai sensi degli art. 60ss CC, con sede in Mendrisio (CH)

Art. 2: Scopo

Swiss Association of Crypto Investors non ha fini di lucro, proponendosi di promuovere e sviluppare sul territorio, nel rispetto del proprio codice etico, per fini scientifici, di ricerca e pubblica utilità, le tecnologie informatiche, più specificamente nei settori delle fintech, cryptotecnologie, crypto asset, internet of things, blockchain o altri protocolli analoghi o simili e le relative applicazioni. Al centro dell'attività dell'associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione e l'aggiornamento, anche in ambito tecnico, economico, commerciale, giuridico, regolamentare e/o fiscale, della tecnologia blockchain e relativi utilizzi e/o di altri protocolli analoghi. In particolare, l'associazione favorisce lo sviluppo e l'applicazione dell'informatica, ampliando la conoscenza ed esperienza dei suoi membri nel campo fintech, cryptotechnologies, crypto asset, crypto investments e blockchain, provvedendo ad una adeguata informazione e comunicazione tra gli associati ai fini di aggiornamento, promuovendo la formazione mediante l'istituzione di corsi, seminari, convegni, redazione, traduzione e diffusione di pubblicazioni e cooperando con altre associazioni o fondazioni che abbiano per oggetto attività analoga o affine.

Nell'ambito del raggiungimento del suo scopo, Swiss Association of Crypto Investors potrà interloquire con le competenti autorità fiscali e regolamentari, sia in Svizzera che all'estero, nonché farsi portavoce degli interessi degli associati e investitori, anche di fronte alle competenti autorità giudiziarie, nel rispetto di tutte le normative applicabili, conformemente alle regole di condotta di Swiss Association of Crypto Investors raccolte nel proprio codice etico.

Art. 3: Collaborazione con organizzazioni analoghe

Swiss Association of Crypto Investors (di seguito "SACI" o "Associazione") persegue uno scambio d'esperienze il più possibile esaustivo e la collaborazione interdisciplinare con altre organizzazioni, associazioni ed istituzioni aventi lo stesso scopo o scopi simili, sia in Svizzera che all'estero.

Art. 4 Mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle contribuzioni dei soci, donazioni, devoluzioni, contributi volontari, elargizioni, sponsorizzazioni, sussidi ed eventuali altri finanziamenti, così come da introiti derivanti dagli eventi organizzati da SACI e dal reddito del patrimonio sociale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato direttivo redige un bilancio sullo stato patrimoniale dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci, la prima volta il 31 dicembre 2019.

Art. 5 Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati.

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide il Comitato direttivo e in caso di parità, in modo inappellabile, il Presidente. Per acquistare la qualità di socio ordinario, ad eccezione di coloro che sono intervenuti personalmente all'assemblea costitutiva, si deve dichiarare per iscritto la volontà di aderire all'Associazione, accettare e rispettare senza riserve il suo codice etico e pagare regolarmente la tassa sociale.

Art. 6 Tassa sociale

I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a far parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno stabilite, di anno in anno, dal Comitato direttivo. La tassa sociale deve essere versata la prima volta al momento dell'acquisizione della qualità di socio ed in seguito entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7 Categorie di soci

I soci sono classificati in:

- soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione
- soci ordinari: coloro che, per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver svolto attività a favore della stessa, ne sostengono l'attività e la sua valorizzazione, previa ratifica della loro ammissione da parte del Comitato direttivo
- soci onorari: coloro che, con il loro impegno, aiutano l'Associazione a raggiungere i suoi obiettivi. Spetta al Comitato direttivo la designazione di un socio onorario.

Art. 8 Doveri dei soci

I soci sono tenuti ad attenersi alle norme statutarie, al codice etico e a eseguire le disposizioni del Comitato direttivo.

Sono pure tenuti a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini statuari.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 9 Qualità di socio

La qualità di socio si perde in caso di:

- dimissioni da comunicare per iscritto con lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno al Comitato direttivo ed hanno validità per l'esercizio sociale successivo; il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso
- decadenza a causa della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- esclusione dovuta al mancato rispetto del codice etico di SACI
- esclusione dovuta ad accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità
- esclusione dovuta a morosità.

L'esclusione è dichiarata dal Comitato direttivo e comunicata all'interessato per iscritto.

Il Comitato direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

Il Comitato direttivo ha, inoltre, la facoltà di sospendere un socio per un periodo massimo di 12 mesi, se, a sua discrezione, dovesse ravvisare irregolarità e/o perdita temporanea dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio. Laddove, dopo 12 mesi, le cause che hanno determinato la sospensione non siano venute meno, il socio sospeso sarà automaticamente escluso dall'Associazione. Qualora, invece, siano venuti meno i motivi che hanno determinato la sospensione del socio, il Comitato direttivo reintegrerà a pieno titolo il socio all'interno dell'Associazione.

Il socio sospeso non potrà partecipare né votare all'Assemblea dei soci.

Art. 10 Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato direttivo
- il Revisore

Art. 11 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo superiore dell'Associazione.

Essa è convocata dal Comitato direttivo ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno e qualora un numero pari al quinto dei soci lo richieda. La convocazione deve essere fatta a ciascun socio mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza, alternativamente tramite raccomandata o via e-mail con conferma di ricezione da parte del destinatario.

Le adunanze dell'Assemblea dei soci si possono svolgere anche per videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
- sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione

- in tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto il foglio delle presenze, anche su supporto informatico
- siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea ed il segretario i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le modalità di collegamento tramite videoconferenza devono essere indicate nell'avviso di convocazione. I luoghi audio e video collegati possono trovarsi in Svizzera o all'estero.

Il Comitato direttivo potrà attribuire a ciascun avente diritto uno specifico codice di accesso, in modo da consentirne l'identificazione, e limitare quindi la partecipazione all'assemblea ai soli soggetti legittimati.

Il verbale dell'Assemblea deve dare atto di ogni difficoltà o interruzione nel collegamento.

L'Assemblea dei soci decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'Associazione ed in particolare:

- nomina il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Tesoriere, elegge il Comitato direttivo ed il Revisore
- delibera circa l'approvazione dei rapporti di gestione e del bilancio consuntivo annuale
- adotta, modifica e/o implementa il proprio codice etico
- esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell'Associazione e l'eventuale revoca
- delibera sulla revisione totale o parziale dello Statuto
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Le risoluzioni sociali sono prese dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei soci presenti, ad eccezione delle delibere concernenti la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Possono essere prese risoluzioni anche su oggetti non debitamente preannunciati qualora siano presenti tutti i soci.

Hanno il diritto di intervento tutti i soci ad esclusione dei soci sospesi.

Art. 12 Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni.

Il Comitato direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, ed in particolare:

- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi
- fissa la quota sociale annuale di ammissione, i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti

- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto
- convoca l'Assemblea dei soci
- delibera sull'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci
- verifica il rispetto da parte degli associati del suo codice
- dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente della Associazione.

Art. 13 Deliberazioni e compiti del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ad almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Le riunioni del Comitato direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni sono valide se approvate della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le adunanze del Comitato direttivo si possono svolgere anche per videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
- sia consentito al presidente di accertare la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione
- in tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto il foglio delle presenze, anche su supporto informatico
- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Le modalità di collegamento tramite videoconferenza devono essere indicate nell'avviso di convocazione. I luoghi audio e video collegati possono trovarsi in Svizzera o all'estero.

Il comitato direttivo potrà attribuire a ciascun avente diritto uno specifico codice d'accesso, in modo da consentirne l'identificazione, e limitare quindi la partecipazione all'assemblea ai soli soggetti legittimati.

Il verbale del Comitato direttivo deve dare atto di ogni difficoltà o interruzione nel collegamento.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono verbalizzate in appositi verbali firmati dal Presidente e da un altro membro che funge da segretario.

I membri del Comitato direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci. Essi entrano in carica subito dopo la nomina e restano in carica per la durata di un anno decorrente dalla data della nomina. I membri del Comitato direttivo sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo è formato da un minimo di 5 membri, inclusi i membri di diritto, vale a dire il Presidente ed uno o due Vice Presidenti dell'Associazione.

Il Comitato direttivo comprende:

- il Presidente
- uno o due Vicepresidenti
- il Tesoriere

Il Comitato direttivo ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'Associazione.

Il Comitato direttivo redige il resoconto sull'attività e allestisce il bilancio consuntivo sullo stato patrimoniale dell'Associazione.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione dura in carica un anno decorrente dalla data della nomina ed è rieleggibile.

Egli, unitamente ad un altro membro con poteri di firma, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea dei soci alle quali sovrintende.

In caso di assenza o di impedimento grave del Presidente dell'Associazione, egli è sostituito da un Vicepresidente; in caso di assenza o di impedimento anche di un Vicepresidente le funzioni del Presidente vengono svolte da un socio fondatore; in caso di assenza o di impedimento dei soci fondatori, le funzioni del Presidente vengono svolte da un socio ordinario nominato dal Presidente stesso o dal Comitato direttivo.

Al presidente dell'Associazione, unitamente ad un altro membro con poteri di firma, spettano le firme degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, così come risultante da registro di commercio.

Art. 15 Revisore

L'Assemblea dei soci nomina un Revisore, cui incombono le mansioni di legge.

Art. 16 Pubblicazioni e comunicazioni

Tutte le pubblicazioni o comunicazioni avverano a tutti gli associati all'indirizzo noto tramite FUCT o raccomandata o e-mail con conferma di ricezione da parte del destinatario o in via telematica.

Art. 17 Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei soci, qualora vi sia il consenso dei due terzi dei soci presenti ad un'assemblea espressamente convocata.

Art. 18 Liquidazione

In caso di liquidazione dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad un'associazione o ad un'altra iniziativa avente lo stesso o analogo scopo.

Art. 19 Responsabilità e patrimonio sociale

L'Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il suo patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del Comitato direttivo, i quali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 20 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.

Statuto approvato in occasione dell'Assemblea dei soci svoltasi in videoconferenza in data 19.05.2021